

COMUNE DI COMISO

Provincia di Ragusa



REGOLAMENTO CONSULTA GIOVANILE

Art. 1 – ISTITUZIONE

È istituita nel Comune di Comiso la Consulta Giovanile con il compito di promuovere la partecipazione dei giovani cittadini alle scelte dell'Amministrazione Comunale nell'ambito delle politiche giovanili.

La Consulta Giovanile è un organismo tecnico-consultivo e propositivo per l'affermazione e la difesa dei diritti dei giovani, che contribuisce alla loro socializzazione, alla conoscenza ed alle opportunità che gli Enti pubblici e privati offrono, favorendo quindi il rapporto con esse.

La Consulta Giovanile è localizzata in strutture comunali o poste a disposizione dell'Ente.

Art. 2 – ATTIVITÀ

La Consulta Giovanile è un organismo consultivo democratico dell'Amministrazione Comunale, alla quale spettano i seguenti compiti e funzioni:

1. Formulare proposte di propria iniziativa da sottoporre al Consiglio Comunale o alla Giunta Municipale inerenti a programmi, progetti, investimenti e quant'altro si ritenga utile in materia di politiche giovanili;
2. Esprimere pareri non vincolanti sugli argomenti che le siano sottoposti dall'Amministrazione o dal Consiglio Comunale; I suddetti pareri possono essere richiesti dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio Comunale e devono essere resi entro 20 giorni dalla data di notifica della richiesta. In caso d'urgenza il parere va reso entro 10 giorni dalla data di notifica della richiesta. Si prescinde dal parere qualora non venga espresso entro i termini prescritti;
3. Promuovere progetti ed iniziative a sostegno dei servizi di volontariato giovanile o comunque inerenti ai giovani cittadini promuovendo anche convegni e dibattiti pubblici volti all'ascolto di proposte, iniziative o istanze formulate da parte della cittadinanza;
4. Attivare e promuovere iniziative per un migliore utilizzo del tempo libero;
5. Rapportarsi con gruppi informali (ad esempio: gruppi religiosi; club service; associazioni sportive, culturali ecc.);
6. Valorizzare la presenza dei giovani nella società e nelle istituzioni;
7. Redigere e proporre apposite norme regolamentari per garantire l'assegnazione di spazi all'associazionismo giovanile;
8. Raccogliere informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, ambiente, vacanze e turismo). Raccogliere informazioni nei predetti campi, o direttamente, con ricerche autonome, o a mezzo delle strutture amministrative comunali;

9. Promuovere rapporti con la Consulta Regionale e con quelle locali presenti nel territorio provinciale e regionale, con le Consulte presenti nelle altre Regioni e raccordarsi con il livello nazionale, internazionale ed europeo;
10. Fare propri i valori, i principi e gli obiettivi comuni stabiliti dai regolamenti europei in materia di politiche giovanili, già recepiti dal Comune di Comiso con relativa deliberazione del Consiglio Comunale n°40 in data 25/05/2021.
11. Formulare proposte per la gestione del budget finanziario destinato annualmente per il suo funzionamento.

Art. 3 – ORGANI DELLA CONSULTA GIOVANILE

Organi della Consulta Giovanile sono:

1. L'Assemblea;
2. Il Presidente;
3. Il Vicepresidente;
4. L'Ufficio di Presidenza;
5. Il Segretario.

La Consulta Giovanile, per la realizzazione dei suoi compiti istituzionali e lo svolgimento delle sue attività, si avvale della collaborazione degli enti locali e di tutti gli organismi ed uffici che agiscono in specifici settori.

Art. 4 – ADESIONE ALLA CONSULTA GIOVANILE

Possono aderire alla Consulta Giovanile:

1. Un rappresentante per ogni associazione ed organizzazione di volontariato, culturale, sportiva, sociale e gruppi e movimenti politici, che svolgano attività riferite prevalentemente al mondo giovanile che abbiano i seguenti requisiti:
 - a. attività nel territorio di pertinenza del Comune di Comiso, ancorché con sede legale in altro Comune ma operante nel territorio comunale da almeno un anno;
 - b. assenza di fini di lucro;
 - c. elettività, con metodo democratico, delle cariche associative;
 - d. esistenza dell'atto costitutivo legalmente registrato presso notaio o ufficio dell'agenzia delle entrate, da almeno un anno dalla presentazione della richiesta di adesione;
2. Un rappresentante per ogni gruppo giovanile appartenente alle comunità religiose di Comiso (cattoliche; cristiane; musulmane; ortodosse; protestanti; ecc.);

3. I rappresentanti degli studenti di ogni istituto scolastico superiore di Comiso.

Art. 5 – AMMISSIONE DEI MEMBRI

Le realtà giovanili di cui all'articolo 4 che intendono far parte della Consulta Giovanile dovranno presentare, nei termini che saranno stabiliti da apposito bando, formale richiesta di partecipazione:

1. per le associazioni ed organizzazioni: compilazione del modulo di richiesta di partecipazione, completo di tutti i dati dell'associazione e a firma del legale rappresentante, corredato dello Statuto e della documentazione idonea a dimostrare almeno un anno di attività nell'ambito comunale;
2. per le organizzazioni giovanili politiche: compilazione del modulo di richiesta di partecipazione a firma di un esponente cittadino dell'organizzazione, o del capogruppo consiliare se si tratta di organizzazione giovanile espressione di un gruppo politico presente in Consiglio Comunale, corredato della documentazione idonea a dimostrare almeno un anno di attività nell'ambito comunale;
3. per le organizzazioni giovanili appartenenti alle comunità religiose: compilazione del modulo di richiesta di partecipazione, completo di tutti i dati dell'ente ed a firma del responsabile della comunità, corredato della documentazione idonea a dimostrare almeno un anno di attività nell'ambito comunale;
4. per i rappresentanti degli studenti: compilazione del modulo di richiesta di partecipazione a firma del dirigente scolastico o di un soggetto da esso delegato.

Art. 6 – DIRITTI E DOVERI

I componenti dell'Assemblea eleggono gli organi e possono essere eletti negli stessi, devono rispettare il presente regolamento, le eventuali ulteriori regole interne di funzionamento che potranno essere stabilite e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi della Consulta.

I componenti svolgono le attività con spirito di solidarietà e correttezza morale; hanno diritto ad essere informati sull'attività dell'Ufficio di Presidenza sia su specifica richiesta scritta al Segretario da parte di ogni singolo componente che verbalmente durante le assemblee.

Art. 7 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI PARTECIPANTE

La qualità di partecipante si perde per:

1. dimissioni dall'Assemblea, previa comunicazione scritta al Presidente, debitamente protocollata. Le stesse sono immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto da parte dell'Assemblea;
2. perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
3. grave inosservanza agli obblighi derivanti dal presente regolamento;
4. tre assenze consecutive senza valida giustificazione al Segretario;

La perdita della qualità di partecipante comporta la decadenza dalle cariche eventualmente rivestite.

Nessun partecipante può essere allontanato o rimosso se non per fatti, atti o comportamenti gravi, che contravvengano ai doveri stabiliti dal presente regolamento o vadano a ledere lo spirito di partecipazione.

Art. 8 – L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo delle scelte programmatiche della Consulta Giovanile, ed è costituita dai componenti in rappresentanza dei soggetti di cui all'art. 4 di età compresa fra i 16 e i 30 anni e che godano dei diritti civili e politici.

I componenti minorenni dovranno presentare il nulla osta da parte di un genitore, tutore o esercente la patria potestà, il quale dichiarerà il possesso dei citati diritti del minorenne.

La nomina dei componenti dell'Assemblea aventi diritto di voto avviene con atto del Sindaco, sulla base delle richieste pervenute previo manifesto pubblico.

Ciascun componente ha diritto ad un solo voto, qualsiasi sia l'organismo rappresentato; quest'ultimo può essere sostituito e/o revocato dall'Associazione che rappresenta, secondo le proprie regole interne.

Sono componenti dell'Assemblea, senza diritto di voto, il Sindaco o un suo delegato o l'Assessore alle Politiche Giovanili.

Sono compiti dell'Assemblea:

1. Eleggere il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario;
2. Adottare eventuali regole interne di funzionamento per disciplinare i lavori dell'Assemblea;
3. Definire gli obiettivi generali delle attività e il programma annuale da presentare al Sindaco ed alla Giunta Municipale;
4. Esprimere proposte, indicazioni, suggerimenti e pareri, con valore consultivo non vincolante, relativamente agli atti di natura programmatica dell'Amministrazione;
5. Chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di proprie proposte;
6. Richiedere, nell'esercizio delle proprie competenze l'audizione del Sindaco o di un suo delegato, dell'Assessore competente, di Dirigenti del Comune, di Rappresentanti e Dirigenti delle istituzioni, delle aziende ed esperti del tema trattato;

7. Valutare ed indirizzare, mediante proprie deliberazioni, il lavoro dell'Ufficio di Presidenza;
8. Costituire i Gruppi di lavoro;
9. Deliberare le proposte di modifica al seguente regolamento da sottoporre successivamente all'approvazione del Consiglio Comunale, con deliberazione approvata a maggioranza di almeno 2/3 dei componenti dell'Assemblea.

Ai componenti dell'Assemblea, dell'Ufficio di Presidenza, al Segretario ed ai Gruppi di lavoro non è riconosciuta alcuna indennità o gettone di presenza.

Art. 9 – GRUPPI DI LAVORO

I Gruppi di lavoro sono organi ausiliari dell'Assemblea, sono composti da n° 3 unità elette dall'Assemblea a scrutinio segreto fra i propri componenti e stabiliscono autonomamente i tempi e le modalità di lavoro.

I Gruppi di lavoro sono costituiti nelle seguenti materie:

1. Sport, Attività ricreative e tempo libero;
2. Cultura, Spettacolo, Turismo e promozione del territorio;
3. Politiche sociali;
4. Ambiente, Benessere animali.

Ogni Gruppo di lavoro elegge, al proprio interno, per alzata di mano, un Coordinatore. Durante il periodo di operatività quest'ultimo comporrà, assieme agli altri Coordinatori, l'Ufficio di Presidenza.

Durante le sue attività di lavoro il Coordinatore di ciascun Gruppo relazionerà all'Assemblea su quanto elaborato.

Il Coordinatore ed i componenti del Gruppo di Lavoro decadono per manifesta inattività o mozione di sfiducia presentata da almeno 1/3 dei componenti dell'Assemblea e votata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 10 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Al Sindaco o all'Assessore alle Politiche Giovanili, o suo delegato è demandato il compito di convocare la prima riunione dell'Assemblea, la quale eleggerà al suo interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario, con indicazione a scrutinio segreto di un solo nominativo per ciascuna carica. Nella medesima seduta si eleggeranno anche i componenti dei Gruppi di Lavoro ed i Coordinatori degli stessi secondo le modalità previste dall'art. 9.

Successivamente, la Consulta Giovanile è convocata dal Presidente, in seduta ordinaria o straordinaria, di propria iniziativa o quando lo richiede la maggioranza dei suoi componenti.

L'Assemblea è convocata non meno di due volte l'anno, a cadenza semestrale ed in via straordinaria ogni volta se ne rilevi la necessità. Possono altresì richiedere la convocazione straordinaria dell'Assemblea, qualora lo ritengano necessario, il Sindaco o suo delegato oppure il Presidente del Consiglio Comunale.

L'Avviso di convocazione, trasmesso dal Presidente, con ordine del giorno, deve pervenire mediante notifica, anche in modo telematico, ai componenti dell'Assemblea almeno 10 giorni liberi prima della data fissata nella quale è prevista l'Assemblea.

Il Presidente, in caso di urgenza e necessità oggettivamente incompatibili con l'avviso di convocazione ordinaria, può convocare l'Assemblea fino a 3 giorni antecedenti alla data di riunione e secondo le modalità espresse precedentemente.

I componenti possono far pervenire proposte di discussione presso la segreteria della Consulta Giovanile.

Le sedute della Consulta Giovanile sono pubbliche.

Per ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario, il quale lo sottoscriverà insieme al Presidente della Consulta Giovanile. I verbali, opportunamente catalogati, saranno conservati in apposito registro, presso gli uffici di Segreteria dell'Ente Comune.

Art. 11 – DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni ordinarie straordinarie dell'Assemblea sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. Le deliberazioni di modifica del Regolamento sono approvate a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti dell'Assemblea.

A parità di voti prevale il voto del Presidente. Quest'ultimo ha facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva.

Le deliberazioni della Consulta non sono vincolanti per il Consiglio Comunale.

Art. 12 – VALIDITÀ DELLE SEDUTE

Le sedute sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea; in seconda convocazione, che può avvenire non prima della mezz'ora e non oltre un'ora dalla prima, la seduta è valida se sono presenti almeno 1/3 dei componenti dell'Assemblea.

Ciò ad eccezione delle deliberazioni straordinarie o relative alle modifiche del Regolamento, per le quali è sempre richiesta la presenza dei 2/3 dell'Assemblea.

Art. 13 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente ed il Vicepresidente della Consulta Giovanile devono aver raggiunto la maggiore età e vengono eletti tra i membri dell'Assemblea nella sua prima riunione, con voto nominale e segreto, a maggioranza assoluta, durante la prima votazione. In caso di mancata elezione, in seconda votazione sarà necessaria la maggioranza relativa dei componenti. In caso di ulteriore parità tra i candidati risulta eletto Presidente il candidato più giovane.

Il mandato del Presidente decade con la legislatura stessa della Consulta Giovanile e può essere rieletto.

Compiti del Presidente sono:

1. Presiedere i lavori dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza;
2. Convocare l'Assemblea e l'Ufficio di Presidenza individuandone l'ordine del giorno;
3. Sottoporre all'Amministrazione Comunale le proposte elaborate dall'Ufficio di Presidenza o dai Gruppi di Lavoro ed approvate dall'Assemblea;
4. Relazionare all'Assemblea, per l'approvazione, le proposte ed i progetti elaborati dalla Giunta Comunale, o dall'Assessorato di competenza o dal Consiglio Comunale relative alle politiche giovanili;
5. Rappresentare formalmente la Consulta dinanzi alle Istituzioni ed agli Enti terzi.

Il Vicepresidente assume i medesimi compiti nei casi di assenza o impedimento del Presidente.

In caso di cessazione anticipata da parte del Presidente, sarà il Vicepresidente a reggere le funzioni di Presidente fino a nuova elezione da parte della Consulta Giovanile, che avverrà entro 60 giorni.

Art. 14 – SEGRETARIO DELLA CONSULTA

Il Segretario della Consulta Giovanile viene eletto con le stesse modalità del Presidente e del Vicepresidente di cui all'art. 13.

Compiti del Segretario sono:

1. Redigere il verbale delle sedute dell'Assemblea, riportando le presenze, i contenuti delle discussioni e le decisioni adottate dalla stessa. Il verbale, dovrà essere poi approvato dall'Assemblea nella seduta successiva e il Segretario lo sottoscrive unitamente al Presidente;
2. Redigere il verbale delle sedute dell'Ufficio di Presidenza, sottoporre lo stesso all'approvazione dell'Assemblea nella seduta successiva, e lo sottoscrive unitamente al Presidente;

3. Coadiuvare il Presidente nella verifica del numero legale, per il corretto svolgimento delle votazioni.

In caso di sua assenza, il Presidente provvederà a nominare chi ne faccia le funzioni.

Art. 15 – UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Ufficio di Presidenza è composto da:

1. Presidente della Consulta Giovanile;
2. Vicepresidente;
3. Segretario;
4. Dai quattro Coordinatori dei Gruppi di Lavoro.

I componenti devono aver raggiunto tutti la maggiore età. I propri mandati decadono con la legislatura stessa della Consulta Giovanile e possono essere rieletti.

Non è possibile delegare ad altri componenti della propria Associazione o Organismo rappresentato le funzioni assunte all'interno dell'Ufficio di Presidenza.

Esso è ufficialmente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le decisioni dell'Ufficio di Presidenza sono valide se assunte a maggioranza e, in caso di parità, il voto del Presidente è determinante.

A convocare le riunioni è il Presidente o 2/3 dei componenti dell'Ufficio.

Le riunioni hanno un ordine del giorno individuato autonomamente dal Presidente, o su proposta da parte di un membro dell'Ufficio di Presidenza; le proposte vanno deliberate con votazione favorevole della maggioranza dei membri dell'Ufficio.

L'Ufficio di Presidenza attua il programma annuale discusso e deliberato dall'Assemblea attraverso i seguenti compiti:

1. Svolge attività di ricerca;
2. Mantiene rapporti con altre associazioni, consulte e gruppi giovanili;
3. Recepisce i mandati e le indicazioni dell'Assemblea;
4. Elabora proposte e progetti da sottoporre all'Assemblea;
5. Chiede, ove necessario, l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di proprie proposte sulle materie di competenza.

Art. 16 – INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ

Non possono far parte degli organi della Consulta i giovani in rappresentanza di associazioni che fanno parte di Consulte Giovanili di altri Comuni e coloro che svolgono attività istituzionali e/o di rappresentanza. La carica di Presidente della Consulta è incompatibile con quella di segretario/portavoce/coordinatore/direttore/presidente di una associazione o di una organizzazione politica o sindacale a tutti i livelli.

Art. 17 – DURATA

La Consulta Giovanile resta in carica fino al mandato legislativo del Consiglio Comunale. Qualora il Consiglio si sia già insediato, la Consulta resterà in carica relativamente al mandato restante e comunque per un periodo di tempo non inferiore ad un anno.

Allo scadere del mandato, la Consulta redigerà bando pubblico per le adesioni al periodo successivo.

I singoli componenti, che mantengono i requisiti di ammissibilità alla Consulta, possono essere riconfermati.

Nel caso di dimissioni o di qualsiasi causa di cessazione dalla carica di componente, il Presidente ne dà immediata comunicazione all'organizzazione che ne ha fatto la designazione ai fini della sostituzione. Il nuovo componente rimane in carica fino alla naturale scadenza del mandato del componente sostituito; sino a quando non si sarà provveduto alla sostituzione, la Consulta continuerà a funzionare con i soli componenti in carica.

Art. 18 – RISORSE

Gli organi della Consulta Giovanile, per il funzionamento amministrativo e per ricerche inerenti i suoi fini istituzionali, tramite il suo Presidente, si avvalgono del personale e delle attrezzature tecniche del Servizio Politiche Giovanili del Comune di Comiso.

Gli oneri finanziari per l'attività della Consulta gravano su un apposito capitolo del bilancio comunale.

I fondi serviranno per finanziare le attività che la Consulta Giovanile intenderà svolgere nell'ambito delle proprie funzioni.

La Consulta può partecipare a bandi di interesse al fine di reperire risorse per lo svolgimento delle proprie attività.

Art. 19 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento, i rapporti con la Consulta sono disciplinati dal vigente Statuto del Comune di Comiso e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale se ed in quanto compatibile.